BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
202
24

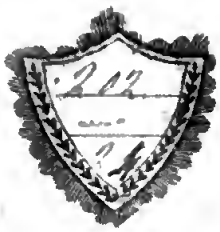

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MUNICIPALE

DELLA COMUNITÀ

DI S. GIMIGNANO

SIENA 1862.
TIP. NEL R. ISTITUTO DEI SORDO-MUTI
(L. LAZZERI)

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro Ministro dell' Interno:

Vista la Legge 23 Ottobre 1859 N. 3702;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È approvato il Regolamento di Polizia Urbana deliberato dal Consiglio Generale di SAN GIMIGNANO (Provincia di

Siena) nelle sedute delli 15 Gennaio, e 20 Giugno ultimi scorsi, e sarà vidimato d' ordine nostro dal Ministro predetto;

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta Ufficiale delle Leggi, e Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare .

Dato in Torino addì 17 Luglio 1862.

Firmato **VITTORIO EMANUELE**

Contrassignato **U. RATTAZZI**
R. CONFORTI

Per Copia Conforme ec.
IL DIRETTORE CAPO DI DIVISIONE
C. del **CERVELLI**

Concorda salvo ec.

Dalla Prefettura di Siena
li 19 Agosto 1862.

Il Segretario
ZINI

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MUNICIPALE

DELLA

COMUNITÀ DI S. GIMIGNANO

Art. 1.° La Polizia Municipale nella Terra di S. Gimignano viene affidata ad una Guardia stipendiata dal Comune, e posta sotto la immediata dipendenza del Municipio.

Art. 2.° Dovendo anzi tutto esser mantenuta la nettezza delle strade del Paese, è rigorosamente proibito di gettare in queste qualunque siasi specie d' immondezza, e più specialmente è vietato ai Bottegaj di rovesciarvi acque fetenti, che debbono essere depositate nelle fogne a ciò destinate. I trasgressori a questo divieto saranno puniti colla multa di Italiane Lire una, fino a tre.

Art. 3.° Ad egual pena andranno soggetti coloro che esponendo in vendita frutta, erbaggi, pesce, o quanto altro è destinato al vitto umano usciranno dal perimetro loro assegnato dal Municipio.

Art. 4.° Nella stessa pena incorreranno coloro che getteranno materie putride nelle pubbliche fonti, ed in specie ove si conducono ad abbeverare le Bestie dovendo esser queste mantenute nel miglior grado possibile per servire all' uso cui sono destinate.

Art. 5.° Dalla stessa sanzione penale verranno colpiti coloro che nel caso di costruzione di nuove fabbriche, o riparazioni occorrenti alle medesime lungo le strade interne del Paese, non si saranno muniti della necessaria autorizzazione, e non avranno preso le cautele indispensabili, alla pubblica sicurezza.

Art. 6.° È rigorosamente vietata qualunque occupazione di suolo pubblico, sia con ingombri permanenti, come precarj, ed amovibili meno il caso in cui sia stata implorata, ed ottenuta dall' Autorità competente la debita licenza. I trasgressori a tal divieto andranno soggetti ad una multa da Lire Italiane due fino a quattro.

Art. 7.° È vietato di asportare l' Acqua dalle fonti destinate ad abbeverare i Bestiami, sotto la multa da Lire Italiane quattro fino a dieci.

Art. 8° La cognizione delle trasgressioni contemplate nel presente Rogolamento spetta ai Tribunali ordinarj nei modi, e forme di che nel generale Regolamento di Polizia, e i trasgressori che siano ritrovati insolventi andranno soggetti alla pena del Carcere da applicarsi nelle debite proporzioni secondo il disposto delle Vegliantì Leggi.

Art. 9.° Il prodotto delle multe irrogate alle singole trasgressioni spetta metà alla Guardia Municipale, ed ogni restante va a profitto della Cassa Comunale.

Art. 10.° L' esazione delle multe nella loro totalità verrà fatta dal Camarlingo Comunitativo.

Il presente Regolamento al seguito della superiore Approvazione verrà affisso al pubblico, onde nessuno possa allegarne ignoranza.

San Gimignano dal Palazzo Comunale
Li 17 Giugno 1862.

IL GONFALONIERE
Firm. **CESARE RIDOLFI**

V.° D' ORDINE DI S. M.
Torino addì 17 Luglio 1862.
IL MINISTRO DELL' INTERNO
C. U. RATTAZZI

Per copia Conforme ec.
Dalla R. Prefettura della Provincia di Siena
Li 19 Agosto 1862.

IL SEGRETARIO
ZINI

Concorda con la Copia Autentica rimessa dalla R. Prefettura di Siena
S. Gimignano – Dal Palazzo Comunale
Li 1. Settembre 1862.

IL GONFALONIERE
CESARE RIDOLFI
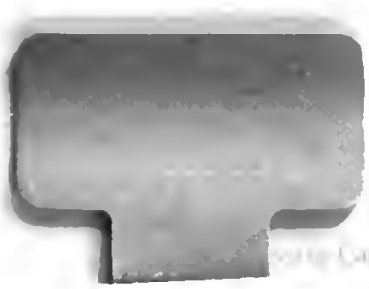
5831373